

DELIBERA N. 176/19/CONS

**ORDINE ALLA SOCIETÀ RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. AL
RISPETTO DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E COMPLETEZZA NEI
NOTIZIARI DIFFUSI DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE PER
L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI
ALL'ITALIA
FISSATA PER IL GIORNO 26 MAGGIO 2019**

(Testata "TG2")

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 20 maggio 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*";

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*";

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTO il decreto del Ministero delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", di seguito, *Testo unico*;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante il "*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*";

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione*

delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, del 6 novembre 2017, recante “*Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, con il quale sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019*”, pubblicata, in data 4 aprile 2019, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80;

VISTO il provvedimento del 2 aprile 2019 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019*” (Documento n. 5) pubblicato, in data 4 aprile 2019, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80;

VISTA la lettera trasmessa alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. in data 12 aprile 2019 con la quale l’Autorità, dopo aver esaminato i dati riferiti ai notiziari diffusi dalla società nel periodo 25 marzo-7 aprile 2019, ha rilevato talune criticità in relazione all’applicazione del criterio declinato nel citato articolo 8 (testata TG2);

VISTA la lettera trasmessa alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. in data 24 aprile u.s. con la quale l’Autorità, dopo aver esaminato i dati riferiti ai notiziari diffusi dalla società nelle settimane 8-14 e 15-21 aprile 2019, anche tenuto conto dell’andamento registrato in tutta la prima fase della campagna elettorale (25 marzo-21 aprile 2019), ha rilevato alcune criticità in relazione all’applicazione del criterio declinato nel citato articolo 8 nei notiziari diffusi dalle diverse testate e anche dal TG2;

VISTA la delibera n. 147/19/CONS dell’8 maggio 2019, con la quale è stata rivolta una raccomandazione a tutte le emittenti nazionali “*affinché provvedano, in maniera rigorosa e con effetto immediato, alla corretta applicazione dei principi del pluralismo informativo così come declinati dalle norme e dai regolamenti sopra richiamati, assicurando la parità di trattamento tra soggetti politici e l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e la trattazione delle tematiche rilevanti ai*

fini delle elezioni europee” rilevando “inoltre la necessità di trattare in maniera completa, garantendo la visibilità ad ogni diversa opinione su ciascuna questione, le tematiche afferenti alle elezioni europee o comunque di rilievo ai fini della partecipazione del nostro Paese all’Unione europea”;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come “[omissis]...*il diritto all’informazione, garantito dall’art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l’altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti - sia dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata [omissis]*” e che “[omissis] *il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [omissis] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [omissis] il sistema democratico*”;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all’area dell’informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell’autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell’informazione ai temi dell’attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che l’art. 7 della delibera n. 94/19/CONS stabilisce che i programmi di informazione (telegiornali, giornali radio, notiziari, rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo), *“riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività, dell’equilibrata rappresentanza di genere e dell’apertura alle diverse forze politiche assicurando all’elettorato la più ampia informazione sui temi e sulle modalità di svolgimento della campagna elettorale, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche”;*

CONSIDERATO in particolare che il comma 5 del citato articolo 7, al fine di assicurare il rispetto del pluralismo nella trattazione degli argomenti rilevanti ai fini della attuale competizione elettorale, dispone che *“È necessario garantire, laddove il format della trasmissione preveda interventi a sostegno di una tesi, su una tematica che possa avere grande rilevanza politico/elettorale, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione dei punti di vista alternativi sulla medesima tematica in ossequio al*

principio del contraddittorio allo scopo di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione stessa, garantendo in ogni caso la verifica di dati e informazioni emersi dal confronto”;

CONSIDERATO che l'art. 4 del provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza stabilisce che *“i notiziari e le rassegne stampa diffuse dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche”*. In particolare, *“i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2”*;

CONSIDERATO, pertanto, che nel periodo elettorale la presenza dei rappresentanti delle istituzioni è rilevata secondo le regole stabilite per gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali;

CONSIDERATO che con nota trasmessa il 12 aprile scorso l'Autorità ha invitato la società Rai ad assicurare nel prosieguo della campagna elettorale la più rigorosa e corretta applicazione dei principi a tutela del pluralismo informativo nei notiziari, alla luce dei criteri ermeneutici ed applicativi declinati nell'art. 8 della delibera n. 94/19/CONS, garantendo dunque la parità di trattamento tra i soggetti politici omologhi e l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed evitando di determinare situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche;

CONSIDERATO inoltre che con nota trasmessa il 24 aprile scorso l'Autorità ha nuovamente invitato la società Rai ad assicurare nel prosieguo della campagna elettorale la più rigorosa e corretta applicazione dei principi a tutela del pluralismo informativo nei notiziari e nei programmi extra tg, alla luce dei criteri ermeneutici ed applicativi declinati nell'art. 8 della delibera n. 94/19/CONS. In particolare, dovrà garantire la parità di trattamento e l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, evitando di determinare situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche, avuto particolare riguardo anche alle nuove liste espressione di soggetti non presenti nella I fase;

CONSIDERATO che con delibere n. 142 e 143/19/CONS dell'8 maggio 2019, la società Rai – e, in particolare, le testate TG1 e TG2 – sono state destinatarie di due ordini all'immediato riequilibrio dell'informazione nei notiziari avendo rilevato una situazione di criticità in relazione all'applicazione dei criteri declinati nell'art. 8 della delibera n. 94/19/CONS con specifico riferimento ai tempi di notizia sovrastimati di Lega in tutte le edizioni e nelle edizioni principali;

VISTO l'atto di contestazione notificato alla società Rai in data 17 maggio 2019 (ns. prot. n. 214754) per la pretesa violazione dei principi generali a tutela del pluralismo come declinati nell'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nei relativi regolamenti attuativi adottati in vista di questa competizione elettorale dall'Autorità (delibera n. 94/19/CONS) e dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (provvedimento del 2 aprile 2019 – doc. n. 5). In particolare, nell'ambito del monitoraggio svolto d'ufficio dall'Autorità, sono stati rilevati due servizi andati in onda nell'edizione delle ore 20.30 del TG2 – rispettivamente in data 24 aprile e 12 maggio 2019 - i quali, pur prendendo le mosse da fatti di attualità, hanno offerto una rappresentazione del fatto stesso e del contesto di riferimento considerata non in linea le disposizioni richiamate. Con specifico riferimento al servizio in onda in data 24 aprile 2019 avente ad oggetto la foto che ritrae del Ministro Salvini con un'arma, è stato rilevato come il servizio abbia offerto una determinata ed univoca lettura di un fatto molto discusso che, come noto, aveva sollevato reazioni e opinioni di segno diverso e delle quali, al fine di assicurare la completezza dell'informazione, avrebbe dovuto essere reso edotto l'utente. Per quel che concerne l'edizione del 12 maggio, il servizio a cura di Tommaso Ricci che prende le mosse da un'intervista rilasciata dal Sen. Mario Monti – incentrata sull'argomento “elezioni europee” e della quale viene riportato solo uno stralcio nel quale il senatore fa riferimento a “[...] una fase di riduzione del ruolo dell'Unione europea e poi quando questo ruolo sarà eliminato, distrutto.... ci sarà la guerra in Europa...” - si presenta come un editoriale finalizzato a dare una certa rappresentazione dello stato dell'Unione europea in vista del voto, inserito nel corso di un notiziario, ma senza che all'utente sia data la possibilità di valutare punti di vista alternativi o di essere reso edotto sulle ragioni effettive delle posizioni ivi rappresentate, elencate come dato di fatto e che si chiudono con un generico riferimento a pretesi “circoli danarosi”;

VISTA la memoria inviata dalla Rai in data 20 maggio 2019 (ns. prot. n. 216209) con la quale si rileva in sintesi quanto segue:

- In via preliminare, la notifica della richiesta di elementi avvenuta nella serata di venerdì 17 maggio ha ridotto il termine effettivo per formulare un adeguato riscontro nelle poche ore disponibili *“comprimendo di molto la possibilità di una adeguata istruttoria interna e limitando anche l'esercizio dei poteri/doveri di vigilanza dell'Amministrazione in base ai principi di buon andamento e imparzialità previsti dall'articolo 97 della Costituzione”*;
- Quanto alle contestazioni formulate, si osserva che esse assumono forma di sindacato di merito sui contenuti di due specifici servizi giornalistici, sul taglio editoriale scelto dai giornalisti che hanno curato i due editoriali e, in definitiva, sulla qualità e sulla lealtà dell'informazione proposta, ingerendosi in una materia costituzionalmente garantita e attribuita all'Ordine dei Giornalisti (art. 21 Costituzione): l'Autorità *“non può entrare nelle valutazioni che attengono tipicamente alla deontologia professionale dei giornalisti e alle autonome valutazioni editoriali, di per se' insindacabili”*;

- L'Autorità inoltre non terrebbe adeguatamente conto dell'apertura pluralistica (cioè della completezza, lealtà, correttezza dell'informazione, nonché della pluralità di fonti, di punti di vista proposti) dell'intera offerta informativa delle diverse testate Rai, anche con riferimento alle due tematiche in commento;
- Con specifico riguardo al servizio del 24 aprile riferito alla foto del Ministro Salvini con il mitra, la contestualizzazione era contenuta nella premessa fatta dal conduttore, il quale si sofferma sul fatto che si tratta di una notizia che aveva fatto molto discutere, ampiamente sviscerata e conosciuta dagli spettatori, essendo stata ripresa su tutti i principali organi di stampa nazionali;
- nel servizio la Testata giornalistica è andata oltre, così come annunciato ("Ma nel corso del tempo sono stati tanti i leader ritratti armi in pugno, anche i più insospettabili"): la frase *"vita dura per coloro costretti alla indignazione permanente dalle istantanee della storia sarebbe pertanto riferita a chi, turbato dalla visione di un leader che impugna un'arma, deve aver provato uguale disagio, nel corso del tempo, osservando i tanti personaggi, politici e non, che si sono fatti ritrarre con un arma"*. Se una nutrita parte di ascoltatori ritiene tali immagini una simbologia inquietante, altrettanti le considerano scatti "di rappresentanza" per le stesse forze dell'ordine, come appunto documentano le foto di vari leader, di varia estrazione, di varie nazionalità, inserite nel servizio;
- Quanto al servizio del 12 maggio 2019, la rilevanza giornalistica appare lampante ove si consideri l'attenzione riservata dai quotidiani Libero e Il Tempo alle dichiarazioni del senatore Monti, ma rispetto anche all'importanza che a quell'intervento aveva annesso lo stesso Senatore pubblicandone il contenuto sul Corriere della sera dello stesso 12 maggio e che ha costituito lo spunto del servizio del Tg2. Ad avviso della Rai *"Sostenere che esista uno scenario di guerra in Europa non è cosa da poco. Ancor più preoccupante se l'analisi viene da un osservatore qualificato e ponderato come l'ex commissario europeo Mario Monti. Il servizio ha inteso dunque sottolineare il senso di allarme - condiviso in modo ampio, benché con modalità diverse, da quasi tutti oggi in Europa (...) Questa impasse concettuale, o meglio culturale, sta facendo sì che l'Unione europea sia sempre più percepita come un progetto a favore di élite autoreferenziali e di ristrette porzioni abbienti della popolazione del Vecchio Continente"*. La concessionaria precisa altresì che le rilevazioni degli ultimi anni documentano che in tutti i Paesi europei (e nel mondo) la forbice tra ricchi e poveri è aumentata (indice Gini) e ciò è fonte di insoddisfazione e critica.
- Infine, quanto alla necessità di proporre altre visioni per garantire il pluralismo, la Rai sottolinea come il servizio affrontasse la questione "a maglie larghe e non in chiave partitica (nessuna formazione politica è stata menzionata) proprio per sollecitare la discussione e la riflessione su temi di tale rilevanza".
- la concessionaria conclude chiedendo dunque l'archiviazione accertata la correttezza della condotta della Rai.

RILEVATO quanto segue:

- sotto il profilo procedurale, l'art. 10, comma 2, della legge n. 28 del 2000 prevede che in caso di violazione delle norme recate dalla legge o delle relative disposizioni attuative, l'Autorità procede ad una istruttoria sommaria, e contestati i fatti e sentiti gli interessati *“provvede senza indugio entro le quarantotto ore successive all'accertamento”* in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge n. 689/81. Tale previsione trova il suo fondamento nell'esigenza di assicurare la tutela ripristinatoria sulla quale si fonda la cd. *par condicio*; esigenza tanto più avvertita quanto più sia prossima la data del voto.
- Nel merito, le osservazioni svolte dall'Autorità rientrano nel pieno esercizio dei poteri di vigilanza che le sono conferiti già dalla legge istitutiva (art. 1, comma 6, lett. b), n. 9 della legge n. 249/97). Il Consiglio di Stato ha avuto occasione di chiarire che il concetto dell'equilibrio delle presenze deve essere valutato anche in senso qualitativo, fondando l'analisi anche sulle *“[...] modalità di confezionamento dell'informazione, della condotta del giornalista, dell'apertura della trasmissione alla discussione di diversi punti di vista e alla rappresentazione di plurali opinioni politiche, il carattere veritiero e completo delle informazioni fornite”*.
- le citate sentenze del Consiglio di Stato, pur riferendosi ai programmi di approfondimento informativo, non possono non estendersi – come più volte ribadito da questa Autorità (cfr. delibere n. 158/15/CONS) - anche i telegiornali che, essendo programmi informativi caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, non possono prescindere *“dalla stretta attinenza del format alla notizia di attualità”* e dall'autonomia editoriale e dalla libertà di informare delle emittenti che *“include anche quella di stabilire a quali informazioni politico-sociali l'opinione pubblica sia maggiormente interessata in un determinato momento”*;
- La Corte Costituzionale con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 ha sottolineato come *“[omissis]...il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti - sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata [omissis]”* e che *“[omissis] il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [omissis] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [omissis] il sistema democratico”* (enfasi aggiunta);

-
- Le valutazioni dell’Autorità e i provvedimenti assunti ai sensi dell’art. 10 della legge n. 28 del 2000 si rivolgono all’editore/emittente, restando dunque impregiudicata ogni valutazione da parte del Consiglio dell’ordine dei giornalisti per i profili di natura deontologica;
- Per quel che concerne l’immagine che ritrae il Ministro Salvini con il mitra, il conduttore, nel limitarsi a dare atto dell’ampia discussione che la diffusione della foto aveva sollevato nei giorni precedenti, non si sofferma in alcun modo sul contenuto e sulle posizioni emerse a seguito della foto medesima. Il servizio, dunque, diventa una mera casistica di altri leader in pose analoghe, senza dare conto o illustrare il rilievo che la foto medesima aveva assunto proprio in relazione all’attuale campagna elettorale. A questo riguardo, si ricorda che a norma del comma 9 dell’art. 7 della delibera n. 94/19/CONS “*Al fine di assicurare il rigoroso rispetto dei principi del pluralismo, dell’imparzialità, dell’obiettività e dell’apertura alle diverse forze politiche, le emittenti radiotelevisive hanno pertanto l’obbligo di porre particolare cura nella realizzazione dei servizi giornalistici politici, garantendo oggettive condizioni di parità di trattamento tra soggetti che concorrono alla stessa competizione elettorale*”. Il comma 3 del medesimo articolo, inoltre, chiarisce che “*L’organizzazione e lo svolgimento dei notiziari e dei programmi a contenuto informativo, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, devono risultare inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2*”;
- il preteso valore “inquietante della simbologia” cui si riferisce la memoria può rilevare sono se messo in relazione agli specifici temi emersi e dibattuti nel corso della presente campagna elettorale, non già in valore assoluto con riguardo alle foto di altri leader non contestualizzati nella realtà del nostro Paese;
- quanto al servizio del 12 maggio, la memoria della Rai fa riferimento all’attenzione riservata da alcuni quotidiani all’intervista rilasciata dal Senatore Monti. Tale rilievo, svolto dalla concessionaria per dare prova dell’importanza della notizia, conferma tuttavia l’incompletezza della notizia veicolata: il servizio, infatti, non riporta l’integrale posizione del Senatore, ma ne estrapola, decontestualizzandola, solo una parte funzionale alla descrizione che segue dell’Unione europea, come riportata nell’atto di contestazione. Quanto riportato dal giornalista, sebbene possa essere suffragato da dati e indagini – peraltro non citate – costituisce un univoco punto di vista che avrebbe dovuto essere accompagnato dalla rappresentazione di alter, e diverse, posizioni.

RITENUTO, pertanto, alla luce delle considerazioni svolte di confermare le criticità rilevate nell'atto di contestazione in quanto la condotta posta in essere dalla concessionaria pubblica attraverso la testata TG2 nei servizi segnalati appare contraria ai principi sanciti nell'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come declinate nelle relative disposizioni di attuazione come sopra richiamate. In particolare, l'informazione veicolata attraverso i due servizi non appare completa ed imparziale non fornendo all'utente una adeguata rappresentazione del contesto di riferimento in cui le due notizie si inseriscono e delle differenti posizioni;

RITENUTO inoltre che il servizio del 12 maggio non tiene conto di quanto rilevato dall'Autorità nella raccomandazione dell'8 maggio 2019 rivolta a tutta l'emittenza nazionale con specifico riguardo all'esigenza di assicurare, stante l'approssimarsi del voto, una adeguata e completa trattazione delle tematiche rilevanti ai fini delle elezioni europee;

RITENUTO pertanto, di dover rivolgere un ordine alla Rai affinché nei notiziari diffusi dalla testata TG2 sia garantito il rigoroso rispetto dei principi sanciti a tutela del pluralismo informativo assicurando un effettivo contraddittorio sugli argomenti di rilievo politico istituzionale trattati che devono essere rappresentati in modo completo ed imparziale allo scopo di consentire all'utente elettore di maturare un consenso informato ed obiettivo sulle questioni di attualità;

RITENUTO stante l'approssimarsi della data del voto di monitorare la condotta della testata in ogni giornata di programmazione fino al termine della campagna elettorale;

UDITA la relazione del commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. di garantire nei notiziari diffusi dalla testata TG2 il rigoroso rispetto dei principi sanciti a tutela del pluralismo informativo assicurando un effettivo contraddittorio sugli argomenti di rilievo politico istituzionale trattati che devono essere rappresentati in modo completo ed imparziale allo scopo di consentire all'utente elettore di maturare un consenso informato ed obiettivo sulle questioni di attualità, nei sensi di cui in premessa.

L'Autorità nell'esercizio della propria funzione di vigilanza si riserva di verificare l'osservanza del presente ordine attraverso il monitoraggio giornaliero delle edizioni del TG2.

Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al TAR del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla sua notifica.

La presente delibera è notificata alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., è

trasmessa alla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 20 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi